

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 7 gennaio 2010)

Relatore di maggioranza: ANTONIO D'ISIDORO

Relatore di minoranza: ROBERTO GIANNOTTI

sulla proposta di legge n. 259

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 4 agosto 2008

NORME IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 gennaio 2010)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 gennaio 2010 esaminato il testo della proposta di legge n. 259 avente ad oggetto "Norme in materia di beni e attività culturali" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 7 gennaio 2010

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

I N D I C E

CAPO I

Oggetto e finalità

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Valorizzazione dei beni culturali
- Art. 3 - Promozione delle attività culturali

CAPO II

Funzioni regionali e degli enti locali

- Art. 4 - Funzioni della Regione
- Art. 5 - Funzioni degli Enti locali

CAPO III

Programmazione

- Art. 6 - Piano regionale integrato per la cultura
- Art. 7 - Programma operativo
- Art. 8 - Osservatorio regionale per la cultura
- Art. 9 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

CAPO IV

Interventi

- Art. 10 - Progetti di interesse regionale
- Art. 11 - Progetti di interesse locale
- Art. 12 - Carta del rischio del patrimonio culturale

Art. 13 - Sostegno all'editoria culturale

Art. 14 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale

CAPO V

Sistema culturale territoriale

Art. 15 - Sistema culturale territoriale

CAPO I

Oggetto e finalità

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Valorizzazione dei beni culturali
- Art. 3 - Promozione delle attività culturali

CAPO II

Funzioni regionali della Regione e degli enti locali

- Art. 4 - Funzioni della Regione
- Art. 5 - Funzioni degli Enti locali

Art. 5 bis - Strumenti della programmazioneCAPO III**Programmazione**

- Art. 6 - Piano regionale integrato per la cultura per i beni e le attività culturali
- Art. 7 - Programma operativo
- Art. 8 - Osservatorio regionale per la cultura
- Art. 9 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

CAPO IV**Interventi**

- Art. 10 - Progetti di interesse regionale **e locale**
- Art. 11 - Progetti di interesse locale
- Art. 12 - Carta del rischio del patrimonio culturale

CAPO IV

Interventi per le attività culturali

Art. 13 - Sostegno all'editoria culturale

Art. 14 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale

Art. 14 bis - Sostegno all'editoria culturale

Art. 14 ter - Sostegno al volontariato culturale

CAPO V

Sistema culturale territoriale Istituti e luoghi della cultura

Art. 15 - Sistema culturale territoriale **Valorizzazione** degli istituti e luoghi della cultura

Art. 16 - Finalità e funzioni del Sistema culturale territoriale

Art. 17 - Accreditamento

Art. 18 - Sistema informativo regionale della cultura

CAPO VI

Norme finanziarie

Art. 19 - Fondo unico per i beni e le attività culturali

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Norme transitorie e finali

Art. 22 - Abrogazioni

Art. 16 - ~~Finalità e funzioni del Sistema culturale territoriale~~ **Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura**

Art. 16 bis - Sistema bibliotecario

Art. 17 - ~~Accreditamento~~ **Standard regionali di qualità**

Art. 17 bis - Fondazione Marche Musei

Art. 18 - Sistema informativo regionale della cultura

CAPO V BIS

Distretto culturale e sostegno al lavoro in campo culturale

Art. 18 bis - Distretto culturale delle Marche

Art. 18 ter - Sostegno al lavoro in campo culturale

CAPO VI

Norme finanziarie

Art. 19 - Fondo unico per i beni e le attività culturali

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Norme transitorie e finali

Art. 22 - Abrogazioni

Testo proposto**CAPO I
Oggetto e finalità****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito nominato Codice.

2. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e privati concorrono, ciascuno nel proprio ambito, a sostenere la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza dei beni culturali, nonché la promozione delle attività culturali, quali fattori portanti di crescita civile, sociale ed economica.

3. La Regione, con la presente legge, persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) promuovere la qualificazione delle strutture e degli istituti culturali, nonché la loro funzione educativa e sociale;
- b) incentivare e sostenere la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
- c) promuovere le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi;
- d) promuovere la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di un equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
- e) sostenere le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
- f) favorire modalità di concorso dell'imprenditoria giovanile e dell'associazionismo culturale nei servizi alla cultura;

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I
Oggetto e finalità****Art. 1
(Oggetto e finalità)****1. Identico****2. Soppresso**

3. La Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività. In particolare, la Regione:

- a) ~~promuovere~~ **promuove** la qualificazione ~~del-
le strutture e degli istituti culturali;~~ **di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di cui all'articolo 101 del Codice**, nonché la loro funzione educativa e sociale;
- b) ~~incentivare e sostenere~~ **incentiva e sostiene** la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
- c) ~~promuovere~~ **promuove** le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e **integrazione** tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi;
- d) ~~promuovere~~ **promuove** la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
- e) ~~sostenere~~ **sostiene** le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
- f) **favorisce il concorso dell'associazionismo e del volontariato culturale;**

f bis) sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria culturale;

g) promuovere lo sviluppo della multiculturalità e l'integrazione culturale in coerenza con la legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).

4. La Regione considera il concorso nella valorizzazione dei beni culturali da parte di soggetti privati quale attività socialmente utile e inerente finalità di crescita e solidarietà sociale.

5. La Regione riconosce particolare rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni.

Art. 2

(Valorizzazione dei beni culturali)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per beni culturali i beni definiti dall'articolo 2, comma 2, del Codice, nonché quelli riconosciuti di particolare rilevanza a fini di valorizzazione dalla Giunta regionale.

2. Per valorizzazione dei beni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 6 del Codice, si intende l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuoverne la conoscenza e la fruizione pubblica, in particolare:

- a) lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi, compreso il miglioramento di quelli esistenti e l'introduzione di servizi aggiuntivi, in particolare attuando il sistema di cui all'articolo 15;
- b) la realizzazione di attività di catalogazione, riproduzioni, pubblicazioni, convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;
- c) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura come centri di azione culturale e sociale tali da favorire un più fecondo rapporto tra bene culturale e territorio, anche al fine di valorizzare la memoria collettiva, economica, sociale, popolare e di rafforzare l'identità e la coesione civile;

g) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo tra culture;

g bis) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali.

4. Soppresso

5. Identico

Art. 2

(Valorizzazione dei beni culturali)

1. Soppresso

2. La Regione promuove ai sensi dell'articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare:

- a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali;**
- b) l'attività di catalogazione, riproduzioni e pubblicazioni;**
- b bis) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;**
- c) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, **indicati all'articolo 101 del Codice**, come centri di azione culturale e sociale, ~~tali da favorire un più fecondo rapporto tra bene culturale e territorio,~~ anche al fine di valorizzare la memoria ~~collettiva, economica, sociale, popolare~~ e di rafforzare l'identità, la coesione civile, **la creatività e le produzioni culturali;**

- d) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l'utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l'accessibilità da parte di tutti gli utenti, compresi quelli caratterizzati da necessità specifiche quali le persone diversamente abili;
- e) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le Università, le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione operanti in ambito regionale o extraregionale;
- f) la realizzazione di attività divulgative e didattiche, nonché di attività formative rivolte al personale;
- g) l'organizzazione di mostre e di eventi culturali connessi a beni o a interventi sugli stessi, accompagnati dall'uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione alle attività produttive tradizionali e di qualità;
- i) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità.

Art. 3

(Promozione delle attività culturali)

1. Ai fini della presente legge, per attività culturali si intendono le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, finalizzate in particolare:

- a) a sostenere le espressioni alla creatività nelle sue varie forme;
- b) alla conoscenza e alla promozione dell'arte e dell'architettura;
- c) a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza, alla cultura e all'informazione;
- d) alla promozione dell'immagine delle Marche anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività di formazione;
- e) alla rievocazione della tradizione e del costume marchigiani e alla valorizzazione della storia, dell'identità e del patrimonio linguisti-

- d) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l'utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l'accessibilità da parte di tutti gli utenti, ~~compresi quelli caratterizzati da necessità specifiche quali le~~ **con particolare attenzione alle** persone diversamente abili;

d bis) la promozione degli ecomusei;

e) **identica**

f) **identica;**

g) **identica**

- h) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione ~~alle attività produttive tradizionali e di qualità;~~ **all'artigianato artistico ed alle produzioni di qualità;**

i) **identica**

Art. 3

(Promozione delle attività culturali)

1. La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, finalizzate in particolare:

- a) a sostenere la creatività nelle sue varie forme;
- b) alla conoscenza e alla promozione dell'arte e dell'architettura anche contemporanea;
- c) a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza e alla cultura; ~~e all'informazione;~~
- d) alla promozione dell'immagine delle Marche anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività di formazione;
- e) alla rievocazione della tradizione e del costume marchigiani e alla valorizzazione

co della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri.

2. La Regione promuove le attività di cui al comma 1, in particolare quelle rivolte ai giovani o realizzate dagli stessi, direttamente o attraverso il sostegno, la creazione e l'incentivazione di:

- a) centri ed associazioni culturali, favorendone la libera espressione e la più ampia diffusione nel territorio regionale, anche attraverso la loro messa in rete;
- b) organizzazioni di volontariato culturale e delle loro iniziative;
- c) iniziative editoriali di cui all'articolo 13;
- d) istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 14;
- e) conoscenza dello svolgimento di attività culturali da parte delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso convenzioni e accordi;
- f) attività a sostegno del patrimonio culturale e in particolare l'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, di itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura;
- g) attività di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura, multimedialità e simili.

3. Resta fermo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di spettacolo.

CAPO II

Funzioni della Regione e degli enti locali

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni esercita nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e svolge attività di valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2 e di promozione delle attività culturali di cui all'articolo 3. In particolare, la Regione:

- a) approva ed attua il piano integrato per la cultura e il programma operativo annuale di cui agli articoli 6 e 7;
- b) realizza e finanzia i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10 e concorre alla realizzazione e al finanziamento di quelli di cui all'articolo 11;
- c) finanzia azioni di sostegno sinergiche ed integrate, favorendo il concorso degli enti locali, degli istituti culturali, dei soggetti pubblici e privati;

della storia, dell'identità della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;

e bis) alla creazione e incentivazione di centri ed associazioni culturali, favorendone la più ampia diffusione nel territorio regionale e la loro collaborazione;

e ter) al sostegno di iniziative editoriali;

e quater) a organizzare mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, festival multidisciplinari, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell'arte, della storia e della letteratura;

e quinquies) a sostenere le attività di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche e mediateche.

CAPO II

Funzioni della Regione e degli enti locali

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla presente legge.

2. La Regione svolge le attività di tutela dei beni culturali previste dal Codice, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi.

3. La Regione esercita, altresì, funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono esercitate attraverso:

- d) determina gli standard regionali delle strutture del sistema di cui all'articolo 15, nonché le procedure per il loro accreditamento e fornisce al sistema medesimo i servizi di livello regionale;
- e) favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio;
- f) assicura funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica attraverso le proprie strutture;
- g) sostiene le istituzioni culturali di cui all'articolo 14.

2. La Regione inoltre, in concorso con lo Stato:

- a) attiva e coordina la raccolta sistematica e scientifica dei dati relativi al patrimonio culturale, il censimento, l'inventariazione, la catalogazione, anche ai fini della dichiarazione dell'interesse culturale;
- b) definisce linee di indirizzo e metodologie tecnico-scientifiche per la conservazione programmata del patrimonio culturale e per la sua catalogazione;
- c) determina, in collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e con gli ordini e associazioni professionali, i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura, promuovendone la formazione e l'aggiornamento;
- d) promuove e coordina, d'intesa con gli organi statali competenti, la conservazione programmata del patrimonio culturale attraverso interventi per lo studio, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi, anche attraverso la realizzazione della carta del rischio del patrimonio culturale regionale di cui all'articolo 12;
- e) collabora con lo Stato per la raccolta dei dati necessari alla verifica dell'interesse di cui all'articolo 12 del Codice, anche mediante il coordinamento della raccolta e della trasmissione allo Stato dei dati relativi e il finanziamento delle attività strumentali alla raccolta.

3. La Regione, in materia di tutela dei beni culturali:

- a) vigila sulla conservazione dei beni librari e documentali sottoposti alla sua tutela ai sensi della normativa statale vigente ed emana autorizzazioni, prescrizioni, divieti e approvazioni e tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'integrità, la conservazione, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni, il restauro; vigila sulle alienazioni, esportazioni e permutazioni di tali beni e fornisce

- a) l'individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
- b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice;
- c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
- d) l'esercizio della prelazione;
- e) le procedure di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni.

il parere in merito all'uscita dal territorio nazionale di cui all'articolo 68, comma 7, del Codice;

- b) esercita le funzioni in materia di beni librari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Codice;
- c) propone ai competenti organi statali l'apposizione del vincolo di interesse storico o artistico e la dichiarazione dell'interesse culturale con le modalità stabilite dal Codice;
- d) esprime parere, previa consultazione con gli enti locali in merito alle richieste di autorizzazione ad alienare di cui all'articolo 57 del Codice e formula la proposta per l'esercizio della prelazione di cui agli articoli 62 e 70 del Codice medesimo.

Art. 5

(Funzioni degli enti locali)

1. La Regione riconosce negli enti locali i soggetti essenziali per il sistema regionale e per il coordinamento delle relazioni fra i beni culturali ed il contesto paesaggistico e territoriale, i quali, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del piano di cui all'articolo 6 ed in armonia con i criteri e gli standard fissati a livello nazionale e regionale:

- a) provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui abbiano la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio;
- b) provvedono alla istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi locali;
- c) partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato regionale della cultura;
- d) propongono alla Regione la realizzazione e il finanziamento di progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10;
- e) concorrono allo sviluppo ed alla valorizzazione del Sistema di cui all'articolo 15.

2. Le Province, in particolare:

- a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui all'articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;
- b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel programma operativo di cui all'articolo 7, erogano i relativi contributi, previa verifica di conformità da parte della Regione.

Art. 5

(Funzioni degli enti locali)

1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.

2. Le Province, in particolare:

- a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui ~~all'articolo 11~~ **al comma 2 bis dell'articolo 10**, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;
- b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel ~~programma operativo di cui all'articolo 7~~, **piano regionale di cui all'articolo 6**, erogano i relativi contributi, previa verifica di conformità da parte della Regione.

3. I Comuni, in particolare:

- a) curano la progettazione e l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 11 di loro iniziativa;
- b) coordinano i progetti di cui all'articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati;
- c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo criteri e modalità fissati dal programma operativo di cui all'articolo 7.

CAPO III Programmazione

Art. 6

(Piano regionale integrato per la cultura)

1. Il piano regionale integrato per la cultura definisce gli indirizzi e gli ambiti di intervento di cui alla presente legge.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità;
- b) gli obiettivi di politica culturale e le relative strategie generali di intervento;
- c) le linee di intervento inerenti l'esercizio delle funzioni assegnate alla competenza regionale da norme statali e regionali;
- d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10 da realizzare nel corso della legislatura;
- e) gli indirizzi per la presentazione delle proposte dei progetti di cui agli articoli 10 e 11;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza, efficacia delle politiche e degli interventi;

3. I Comuni, in particolare:

- a) curano la progettazione e l'attuazione dei progetti di cui ~~all'articolo 11~~ **al comma 2 bis dell'articolo 10** di loro iniziativa;
- b) coordinano i progetti di cui ~~all'articolo 11~~ **al comma 2 bis dell'articolo 10** presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati;
- c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b), secondo criteri e modalità fissati dal ~~programma operativo di cui all'articolo 7~~ **piano regionale di cui all'articolo 6**.

~~CAPO III~~ Programmazione

Art. 5 bis

(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione nel settore delle attività e dei beni culturali:

- a) il piano regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 6;
- b) il programma operativo annuale di cui all'articolo 7;
- c) le intese e gli accordi con soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 9.

2. I piani e i programmi generali o settoriali regionali diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.

Art. 6

(Piano regionale per i beni e le attività culturali)

1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali definisce, in coerenza con le finalità indicate dal capo I, le linee strategiche della politica culturale regionale.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10 da realizzare nel ~~corso della legislatura~~ **triennio di validità del piano stesso**;
- e) gli indirizzi per la presentazione delle proposte dei progetti di cui **all'articolo 10**; ~~e 11~~;
- f) **identica**

3. Il piano ha validità per l'arco della legislatura ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze di settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 18.

Art. 7

(Programma operativo)

1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

2. Il programma operativo stabilisce le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
- 1) alla Regione per le funzioni di sua competenza, per i progetti di cui all'articolo 10;
 - 2) alle Province per i progetti locali di cui all'articolo 11;
- b) i criteri, i tempi e le modalità per la presentazione dei progetti di cui alla lettera a), nonché la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati coinvolti nella realizzazione;
- c) i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, nonché per l'erogazione alle Province delle risorse spettanti.

f bis) i criteri, i tempi e le modalità per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 10;

f ter) gli indirizzi per lo sviluppo del sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui al capo V, nonché del distretto culturale di cui al capo V bis.

3. Il piano ha validità ~~per l'arco della legislatura~~ **triennale** ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Identico

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, **anche** avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 18.

Art. 7

(Programma operativo)

1. Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all'articolo 6, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell'articolo 5 bis e delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 9.

2. Il programma operativo ~~stabilisce le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e~~ contiene in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
- 1) alla Regione per le funzioni di sua competenza; **e** per i progetti di cui all'articolo 10;
 - 2) alle Province per i progetti locali di cui all'articolo ~~11~~ **10**;
- b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi;**

c) **identica**

2 bis. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per la cultura da destinare alle

3. I progetti di interesse regionale e locale inerenti il Sistema di cui all'articolo 15 hanno priorità nella concessione dei finanziamenti.

Art. 8

(Osservatorio regionale per la cultura)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:

- a) monitorare la spesa dei soggetti pubblici e privati destinata agli enti, alle strutture ed agli istituti che producono servizi attinenti a beni o attività culturali;
- b) raccogliere ed elaborare dati e informazioni al fine di monitorare progressivamente lo stato dei servizi dei beni e delle attività culturali, la produzione ed il consumo culturale emergente nel territorio regionale;
- c) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all'articolo 6, formulando le proprie indicazioni in merito alla programmazione delle attività della Regione e vigilare sulla sua attuazione.

2. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale di cui all'articolo 18, nonché, ove necessario, di esperti esterni di riconosciuta competenza e professionalità nel settore.

3. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, comprensive dell'eventuale gettone di presenza omnicomprensivo da corrispondere agli esperti di cui al comma 2.

funzioni di tutela di cui all'articolo 4, al raggiungimento degli standard di cui all'articolo 17, al sistema unitario di valorizzazione di cui all'articolo 16 e agli interventi di cui al capo IV.

2 ter. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

3. Soppresso

Art. 8

(Osservatorio regionale per la cultura)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:

- a) monitorare la spesa **destinata alla cultura** dei soggetti pubblici e privati; ~~destinata agli enti, alle strutture ed agli istituti che producono servizi attinenti a beni o attività culturali;~~
- a bis) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore;**
- b) valutare gli effetti delle politiche culturali con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico ed occupazionale;**
- c) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all'articolo 6 **e formulando le proprie indicazioni in merito** alla programmazione delle attività della Regione. ~~e vigilare sulla sua attuazione.~~

2. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale di cui all'articolo 18. ~~nonché, ove necessario, di esperti esterni di riconosciuta competenza e professionalità nel settore.~~

2 bis. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell'osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché la formazione di giovani laureati nei settori di competenza.

3. La Giunta regionale determina, **sentita la competente commissione assembleare**, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, comprensive dell'eventuale gettone di presenza omnicomprensivo da corrispondere ~~agli esperti di cui al comma 2.~~ **ad eventuali esperti esterni di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità.**

Art. 9

*(Cooperazione istituzionale
e forme di consultazione)*

1. La Regione promuove forme di consultazione e coordinamento, anche con il ricorso ad apposite intese con lo Stato, con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con la Direzione scolastica regionale e con le autonomie scolastiche anche al fine di approfondire gli ambiti di collaborazione, di istruire progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di gruppi di lavoro costituiti per ambiti tematici con i soggetti ivi indicati, ai quali può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

3. In relazione ai beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice e per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti.

4. La Regione convoca almeno una volta all'anno il forum regionale della cultura cui partecipano tutti i soggetti istituzionali, culturali, economici, sociali e di ricerca.

Art. 9

*(Cooperazione istituzionale
e forme di consultazione)*

01. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all'articolo 6.

01 bis. Dell'avvio delle procedure relative agli accordi di programma quadro e intese interistituzionali di programma è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non indicate nel piano regionale per la cultura e nel programma operativo annuale.

1. Inoltre, la Giunta regionale:

- a) promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse;**
- b) promuove forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie di cui all'articolo 121 del Codice al fine di recordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse.**

2. Soppresso

3. Identico

4. Soppresso

5. Al fine di raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse è istituito un tavolo di confronto con le fondazioni di cui all'articolo 121 del Codice.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

CAPO IV Interventi

Art. 10

(Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale, annuali e pluriennali, riguardano attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare progetti:

- a) di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili;
- c) finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali;
- d) che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni significative del territorio regionale.

2. La Giunta regionale direttamente realizza i progetti di cui al comma 1, o finanzia quelli presentati dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, sulla base del programma operativo di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Progetti di interesse locale)

1. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e perseguono e prevedono l'integrazione di ambiti tematici, identità, reti, istituti, attività culturali e soggetti diversi.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, da altri soggetti pubblici e privati, sulla base delle disposizioni del programma operativo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

5. Soppresso

6. Soppresso

CAPO IV Interventi

Art. 10

(Progetti di interesse regionale e locale)

1. I progetti di interesse regionale, annuali e pluriennali, riguardano attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare, progetti:

0a) di valorizzazione delle eccellenze regionali e dell'immagine complessiva della Regione;

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**

2. Identico

2 bis. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli enti locali, da altri soggetti pubblici e privati, sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui all'articolo 6.

Art. 11

(Progetti di interesse locale)

Soppresso

Art. 12

(Carta del rischio del patrimonio culturale)

1. La Regione realizza la Carta del rischio del patrimonio culturale regionale, quale strumento di conoscenza e valutazione delle condizioni di vulnerabilità dei beni culturali mobili ed immobili, con priorità per gli insediamenti storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con lo Stato:

- a) definisce le metodologie di analisi e valutazione;
- b) promuove attività di ricerca e campagne d'indagine sul territorio, anche sperimentali su aree campione;
- c) incentiva e sostiene gli enti locali, gli enti pubblici ed i soggetti privati, anche attraverso meccanismi premianti.

Art. 13

(Sostegno all'editoria culturale)

1. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 10, la Regione sostiene iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate allo sviluppo della pubblica lettura, quali, in particolare:

- a) la pubblicazione di volumi di interesse regionale, rivolti alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche;
- b) il sostegno della creatività giovanile nel settore della scrittura;
- c) l'organizzazione di incontri tra autori, operatori culturali ed editori, anche per la presentazione di produzioni librerie di interesse culturale per le Marche;
- d) i progetti per lo sviluppo dell'editoria elettronica e multimediale;
- e) la partecipazione a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.

2. La Giunta regionale dispone l'acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle biblioteche del Sistema di cui all'articolo 15.

3. Presso l'Assemblea legislativa regionale è istituito l'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico). L'Assemblea e la Giunta regionale collaborano per garantire il funzionamento dell'Archivio anche al fine di conservare la memo-

Art. 12

(Carta del rischio del patrimonio culturale)

Soppresso

CAPO IV

Interventi per le attività culturali**Art. 13**

(Sostegno all'editoria culturale)

Soppresso

ria della cultura e della vita sociale delle Marche e realizzare servizi bibliografici collegati alla produzione editoriale contemporanea.

Art. 14

(Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.

2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, nonché quelli per la sua pubblicazione.

4. L'elenco è aggiornato annualmente mediante verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti, effettuate anche avvalendosi delle Province.

Art. 14

(Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. La Giunta regionale, **sentita la competente Commissione assembleare**, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, nonché quelli per la sua pubblicazione.

4. L'elenco è aggiornato annualmente mediante verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti. ~~effettuate anche avvalendosi delle Province.~~

Art. 14 bis

(Sostegno all'editoria culturale)

1. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 10, la Regione sostiene iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate in particolare a:

- a) la pubblicazione di volumi di interesse regionale, rivolti alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche;
- b) il sostegno della creatività nel settore della scrittura;
- c) l'organizzazione di incontri tra autori, operatori culturali ed editori, anche per la presentazione di produzioni librerie di interesse culturale per le Marche;
- d) i progetti per lo sviluppo dell'editoria elettronica e multimediale;
- e) la partecipazione a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.

2. La Giunta regionale dispone l'acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle biblioteche di cui all'articolo 15.

3. Presso l'Assemblea legislativa regionale è istituito l'Archivio della produzione edi-

toriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico). L'Assemblea e la Giunta regionale collaborano per garantire il funzionamento dell'Archivio anche al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale delle Marche e realizzare servizi bibliografici collegati alla produzione editoriale contemporanea.

Art. 14 ter

(Sostegno al volontariato culturale)

1. Nell'ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e ai sensi della normativa regionale vigente, la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di carattere culturale, favorendone l'apporto originale e complementare all'intervento pubblico.

2. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) finalizzate anche allo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone anziane, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni tecnico-professionali.

CAPO V

Sistema culturale territoriale

Art. 15

(Sistema culturale territoriale)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del Sistema culturale territoriale, inteso come sistema unitario di valorizzazione ed organizzazione dei servizi, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, nonché degli altri luoghi individuati dalla Regione di particolare valore.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è fondato sull'autonomia dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 ed è costituito, in particolare:

- a) dal Sistema museo diffuso, comprendente musei, raccolte, collezioni, depositi e laboratori, casemusei ed ecomusei, parchi e aree archeologiche, complessi monumentali e patrimonio culturale diffuso organizzati per garantire funzioni di fruibilità pubblica;
- b) dal Sistema bibliotecario regionale, com-

CAPO V

Istituti e luoghi della cultura

Art. 15

(Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura)

1. La Regione promuove gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, nonché gli altri luoghi di particolare valore storico-culturale, favorendo la conservazione del patrimonio culturale e il raggiungimento degli standard di cui all'articolo 17.

2. In particolare la Regione sostiene:

- a) musei, siti e beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico;
- b) biblioteche, fototeche, fonoteche, videotecche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura e multimedialità;
- c) archivi storici, centri di documentazione,

prendente biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura, multimedialità e simili;

- c) dal Sistema archivistico regionale, comprendente archivi storici, centri di documentazione, raccolte e fondi documentari di interesse storico-culturale;
- d) dalle reti territoriali gestionali o tematiche, anche integrate, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ai sensi del comma 2, lettera d), sono:

- a) reti gestionali: le forme strutturate, coordinate e permanenti di gestione associata attraverso la condivisione di risorse finanziarie, umane e di servizi appartenenti ad un ambito territoriale comunale o sovracomunale avente omogeneità storico-culturale o legato da un vincolo amministrativo;
- b) reti tematiche: le forme di collaborazione tra istituti omogenei per materia, non necessariamente insistenti sullo stesso territorio, organizzate per la valorizzazione del tema di propria pertinenza, preferibilmente di ambito territoriale regionale o provinciale.

4. La Giunta regionale predispone servizi a supporto del Sistema di cui al comma 1, in particolare per la catalogazione del patrimonio, la comunicazione e l'informazione, nonché la segnaletica distintiva per connotare l'appartenenza al Sistema medesimo.

Art. 16

(Finalità e funzioni del sistema culturale territoriale)

- 1.** Il Sistema di cui all'articolo 15 è finalizzato:
- a) ad assicurare che siano garantiti, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi;
 - b) alla continua e progressiva qualificazione dei servizi erogati e del personale;
 - c) allo sviluppo e alla valorizzazione delle relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territorio di riferimento;
 - d) all'incentivazione e al sostegno di forme di aggregazione e cooperazione, anche temporanee, finalizzate al raggiungimento di economie di gestione e allo sviluppo di servizi integrati di qualità;
 - e) alla promozione dell'innovazione dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

raccolte e fondi documentari di interesse storico-culturale.

Art. 16

(Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura)

- 1.** La Regione organizza servizi unitari a supporto degli istituti e dei luoghi della cultura, in particolare per la catalogazione del patrimonio, la comunicazione e l'informazione.
- 2.** La Regione, al fine di garantire la sostenibilità delle gestioni e lo sviluppo complessivo degli istituti e luoghi della cultura, incentiva la formazione di sistemi e reti territoriali o tematiche volte a:
- a) assicurare che siano garantiti, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi;
 - b) incentivare la continua e progressiva qualificazione dei servizi erogati e del personale;
 - c) sviluppare e valorizzare le relazioni tra

2. Sono compiti fondamentali del Sistema museo diffuso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a):

- a) attività di conservazione, incremento e valorizzazione del patrimonio;
- b) attività scientifica di studio, ricerca, inventario, catalogazione;
- c) sviluppo delle attività e dei servizi finalizzati alla pubblica fruizione e alla divulgazione scientifico-didattica e turistico-culturale;
- d) programmi di attività e di intervento per la ricerca, documentazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, anche quale memoria storica della sua identità, con particolare attenzione ai prodotti di qualità e alle eccellenze;
- e) definizione e gestione dell'offerta al pubblico di attività culturali, di intrattenimento e servizi aggiuntivi.

3. Sono compiti fondamentali del Sistema bibliotecario e del Sistema archivistico regionali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c):

- a) raccolta, ordinamento, conservazione, messa a disposizione del pubblico dei documenti ed elaborazione dei servizi informativi;
- b) informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo l'alfabetizzazione informatica;
- c) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza;
- d) valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e della cultura di tradizione orale;
- e) promozione dell'autoinformazione e sostegno delle attività per l'educazione permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico;
- f) valorizzazione di spazi ed attività di aggregazione sociale.

istituti e luoghi della cultura e territorio di riferimento;

- d) incentivare e sostenere forme di aggregazione e cooperazione, anche temporanee, finalizzate al raggiungimento di economie di gestione e allo sviluppo di servizi integrati di qualità;**
- e) promuovere l'innovazione dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.**

Art. 16 bis
(Sistema bibliotecario)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 16 la Regione, in particolare:

- a) assicura la realizzazione di una rete integrata di strutture e servizi bibliotecari;
- b) promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) nel territorio regionale sostenendo l'adesione di nuove biblioteche e l'implementazione di nuovi servizi;
- c) definisce i criteri per coordinare l'informazione bibliografica con particolare riguardo alle procedure di catalogazione, in collegamento con le Province, i sistemi

Art. 17
(Accreditamento)

1. L'adesione al Sistema di cui all'articolo 15 è volontaria ed avviene in base ad accreditamento. Sono accreditabili istituti e luoghi della cultura appartenenti o nella disponibilità di soggetti pubblici o privati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, determina:

- a) gli standard regionali inerenti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti;
- b) le procedure e le modalità di accreditamento delle strutture esistenti o di nuova costituzione;
- c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali, nonché la procedura di esclusione in caso di inosservanza degli standard medesimi.

3. La Giunta regionale promuove il raggiungimento dei livelli minimi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 114 del Codice, nonché degli standard regionali e a tal fine:

- a) concorda con le singole strutture piani di adeguamento in tempi prestabiliti;
- b) fornisce assistenza e consulenza tecnico-scientifica alle strutture;
- c) promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale addetto ai servizi.

bibliotecari, archivistici e informativi, le università, le altre Regioni e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 17
(Standard regionali di qualità)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale contenuto negli istituti e luoghi della cultura, determina:

- a) gli standard regionali inerenti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle singole strutture di cui all'articolo 15 o da reti di istituti e luoghi della cultura;
- b) le procedure e le modalità per l'autovalutazione delle strutture e delle reti di cui alla lettera a);
- c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali;
- d) i criteri e le modalità di adeguamento agli standard indicati alla lettera a) da parte delle reti, degli istituti e luoghi della cultura esistenti che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 17 bis
(Fondazione Marche Musei)

1. La Regione promuove la costituzione di una Fondazione denominata "Marche Musei".

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare i musei e le altre strutture culturali e monumentali di eccellenza del territorio regionale.

3. La Fondazione provvede inoltre alla gestione dei musei e delle altre strutture indicate al comma 2 acquisiti a qualsiasi titolo o ad essa temporaneamente affidati.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazione può partecipare ad altre Fondazioni o associazioni che operano nel campo culturale e dello spettacolo.

Art. 18*(Sistema informativo regionale della cultura)*

1. La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura riconoscendo il valore strategico delle banche dati del patrimonio e degli istituti culturali del territorio al fine di supportare con conoscenze adeguate i propri compiti di programmazione e di valorizzazione dei beni culturali del territorio nonché di sostegno e sviluppo al sistema dei musei, delle biblioteche e degli archivi.

2. Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza, tramite la rilevazione dei dati relativi alle risorse esistenti ed alle attività essenziali, al fine di una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio.

3. In particolare, il sistema informativo regionale:

- a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente e la prevenzione dei rischi;
- b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio, sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, in particolare con i suoi uffici territoriali, con gli enti locali,

5. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione.

6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione di cui al comma 1 e concede alla stessa un contributo annuale, determinato nell'ambito del programma operativo di cui all'articolo 7.

Art. 18*(Sistema informativo regionale della cultura)*

1. La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura. ~~riconoscendo il valore strategico delle banche dati del patrimonio e degli istituti culturali del territorio al fine di supportare con conoscenze adeguate i propri compiti di programmazione e di valorizzazione dei beni culturali del territorio nonché di sostegno e sviluppo al sistema dei musei, delle biblioteche e degli archivi.~~

2. Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza. ~~tramite la rilevazione dei dati relativi alle risorse esistenti ed alle attività essenziali, al fine di una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio.~~

3. In particolare, il sistema informativo regionale:

- a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva; ~~compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente e la prevenzione dei rischi;~~
- a bis) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio;**
- b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio, **favorendo sollecita e favorisce** forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, ~~in particolare con i suoi uffici territoriali,~~ con gli

con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

- c) promuove lo sviluppo dei sistemi informativi e delle banche dati esistenti, finalizzato alla migliore integrazione, comparabilità e l'interoperabilità tra gli stessi e contribuisce all'implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale.

4. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema.

enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

- c) promuove **l'integrazione** ~~lo sviluppo~~ dei sistemi informativi e delle banche dati esistenti, ~~finalizzato alla migliore integrazione, comparabilità e l'interoperabilità tra gli stessi~~ e contribuisce all'implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale.

4. ~~Gli enti territoriali, gli~~ enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema **informativo**.

CAPO V bis

Distretto culturale e sostegno al lavoro in campo culturale.

Art. 18 bis

(Distretto culturale delle Marche)

1. E' istituito il Distretto culturale delle Marche, quale sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, volto a sviluppare le potenzialità del territorio regionale in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locali.

2. Il Distretto culturale comprende l'intero territorio regionale.

3. Possono aderire al Distretto culturale:

- a) le imprese operanti in ambito culturale o ad esso connesso;
- b) gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) gli enti e le organizzazioni, pubbliche e private, che erogano servizi culturali e alla cultura;
- d) il sistema dell'alta formazione universitaria riconducibile al settore dei beni culturali e della cultura in genere.

4. Il Distretto culturale è finalizzato a:

- a) dare visibilità all'intero comparto cultura, promuovendolo anche a livello internazionale;
- b) sostenere la crescita economica del settore, lo sviluppo delle professionalità, della qualità dei servizi, di nuovi segmenti di offerta culturale e turistica;
- c) promuovere le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi, tra beni e attività produttive e culturali;
- d) sostenere l'indotto, la costituzione di filiere orizzontali e verticali;

e) favorire l'integrazione tra pubblico e privato, tra la ricerca, la formazione e il mondo del lavoro;

f) sostenere la libera aggregazione tra i soggetti per favorirne la competitività.

5. L'adesione al Distretto culturale è a carattere volontario, ed è attuata secondo criteri, modalità e procedure individuate dalla Giunta Regionale.

Art. 18 ter

(Sostegno al lavoro in campo culturale)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.

2. La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni di cui al comma 1.

3. L'iscrizione nella banca dati non è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività sul territorio regionale, ma ha esclusivamente fine conoscitivo ed informativo.

4. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia di formazione e politiche attive del lavoro, individuano, per quanto di competenza, interventi a sostegno della formazione e lavoro in campo culturale.

CAPO VI Norme finanziarie

Art. 19

(Fondo unico per i beni e le attività culturali)

1. E' istituito il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

CAPO VI Norme finanziarie

Art. 19

(Fondo unico per i beni e le attività culturali)

1. E' istituito a decorrere dall'anno 2011 il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Identico

3. Identico

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

01. Per l'anno 2010 per il finanziamento degli atti adottati ai sensi dell'articolo 21 si provvede mediante impegno delle risorse iscritte nelle UPB per le specifiche leggi regionali indicate all'articolo 22.

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 19.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni comunitarie, statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle Unità previsionali di base (UPB):

- a) fondo unico per i beni e le attività culturali - corrente;
- b) fondo unico per i beni e le attività culturali - investimento.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 21

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data di esecutività del piano regionale di cui all'articolo 6 e degli atti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate dall'articolo 22.

2. Sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, gli organismi culturali già iscritti nel registro regionale di cui alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) o che usufruiscono di contributi regionali ai sensi delle altre norme abrogate dalla presente legge.

3. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali);

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno ~~2009~~ **2011**, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 19.

2. Identico

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno ~~2009~~ **2011**, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle Unità previsionali di base (UPB):

- a) fondo unico per i beni e le attività culturali - corrente;
- b) fondo unico per i beni e le attività culturali - investimento.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data di esecutività del piano ~~regionale~~ di cui all'articolo 6 ~~e degli atti attuativi della presente legge~~, continuano ad applicarsi **le leggi regionali abrogate dall'articolo 22 e i relativi provvedimenti attuativi. gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate dall'articolo 22.**

2. Identico

2 bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

3. Identico

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) **identica**

- | | |
|--|--|
| b) l.r. 22 maggio 1975, n. 44 (Modifiche alla l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 concernente "Tutela e valorizzazione dei beni culturali"); | b) identica |
| c) l.r. 1° settembre 1979, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 30.12.1974, n. 53 e successive modificazioni concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali); | c) identica |
| d) l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali); | d) identica |
| e) l.r. 16 dicembre 1981, n. 39 (Contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini"); | d bis) l.r. 24 luglio 1981, n. 19 (Decennale dello Statuto della Regione Marche);
e) identica |
| f) l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del Centro regionale per i beni culturali); | e bis) l.r. 24 gennaio 1983, n. 5 (Disciplina per il trasferimento dei beni e del personale dei centri di servizi culturali);
f) identica |
| g) l.r. 10 dicembre 1987, n. 39 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale); | g) identica |
| h) l.r. 7 giugno 1988, n. 20 (Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche); | h) identica |
| i) l.r. 3 luglio 1989, n. 13 (Modifica della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 concernente "Tutela e valorizzazione dei beni culturali"); | i) identica |
| j) l.r. 27 aprile 1990, n. 51 (Iniziative culturali di particolare interesse regionale); | j) identica |
| k) l.r. 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione dell'immagine delle Marche e qualificazione dell'immagine turistico-culturale); | k) identica |
| l) l.r. 5 settembre 1992, n. 45 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali); | l) identica |
| m) l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale); | m) identica |
| n) l.r. 28 aprile 1994, n. 16 (Norme per la salvaguardia e valorizzazione del sistema archeologico regionale); | n) identica |
| o) l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi); | n bis) l.r. 12 aprile 1995, n. 38 (Interventi regionali a favore dell'area archeologica del Colle Guasco di Ancona);
o) identica |
| p) l.r. 2 settembre 1996, n. 40 (Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione); | p) identica |

- | | |
|--|--|
| q) l.r. 9 gennaio 1997, n. 1 (Celebrazione del XXV anniversario dello Statuto della regione Marche); | q) identica |
| r) l.r. 30 luglio 1997, n. 46 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000); | r) identica |
| s) l'articolo 3 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale); | s) identica |
| t) l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali); | t) identica |
| u) l.r. 24 marzo 1998, n. 6 (Nuove norme in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso); | u) identica |
| v) l.r. 28 ottobre 1999, n. 29 (Modifica alla l.r. 30 luglio 1997, n. 46 concernente "Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000"); | v) identica |
| w) l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, l'acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico); | w) identica |
| x) l.r. 10 gennaio 2000, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale"); | x) identica |
| | x bis) l.r. 13 marzo 2001, n. 7 (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 75 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali); |
| y) articolo 32 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2002); | y) identica |
| z) l.r. 24 luglio 2002, n. 13 (Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori); | z) identica |
| aa) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali, semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali); | aa) identica |
| bb) l.r. 28 aprile 2004, n. 8 (Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati); | bb) soppressa |
| cc) l.r. 1° febbraio 2005, n. 4 (Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino); | cc) identica |

cc bis) l.r. 15 dicembre 2006, n. 17 (Ricorrenza del V centenario della nascita di Annibal Caro);

cc ter) l.r. 15 dicembre 2006, n. 18 (Celebrazione del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte).